

ALLEGATO B

**Lr 25/1999 art.4 ter lettera c  
e regolamento d'uso del marchio di certificazione "Agriqualita'" DGR n.1190/2020**

**OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO (OdC)**

## PREMESSA

Il presente documento, fatto salvo quanto stabilito dalla legge regionale 25/1999 e dal regolamento d'uso del marchio di certificazione, individua gli obblighi degli organismi di controllo che operano nel sistema del marchio di certificazione Agriqualità.

Gli Organismi di Controllo accreditati per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari e iscritti nell'apposito elenco regionale applicano nella propria attività i piani di controllo approvati dalla competente struttura regionale.

A seguito della certificazione di conformità i prodotti possono essere contraddistinti con lo specifico marchio di cui alla l.r. n. 25/1999 e al Regolamento d'uso del marchio di certificazione "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" approvato con il d.p.g.r. 31 agosto 2020, n. 1190.

### **Definizioni:**

**Organismo di controllo (OdC):** soggetto terzo e indipendente che svolge attività di controllo sui concessionari conformemente ai piani di controllo. (Lr 25/99 art.3 comma 1 lettera d);

**Autocontrollo:** attività di riscontro e documentazione attuata dallo stesso concessionario che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al disciplinare, sia sulle materie prime e sui mezzi tecnici in ingresso, sia durante tutto il processo produttivo, sia sulle fasi successive alla produzione/trasformazione, fino alla vendita; sono altresì considerate attività di autocontrollo quelle esercitate dai concessionari costituiti in forme associate sugli associati stessi. (DGR n.1190/2020 art.2 comma 1 lettera f)

**Controllo:** attività di riscontro, attuata prima, durante e dopo il processo produttivo, esercitata dagli organismi di controllo nei confronti dei concessionari, che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al disciplinare di riferimento; (DGR n.1190/2020 art.2 comma 1 lettera g) del regolamento d'uso del marchio)

**Piano di controllo:** insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI). (Lr 25/99 art.3 comma 1 lettera e)

**Non conformità (NC):** violazioni al regolamento d'uso, ai disciplinari di produzione (DPI) e agli atti conseguenti. (DGR n.1190/2020 art.2 comma 1 lettera r)

**Azione correttiva:** ogni azione intrapresa per eliminare le cause di non conformità alla l.r. .25/1999, al regolamento d'uso del marchio, ai disciplinari di produzione e agli atti conseguenti. (DGR n.1190/2020 art.2 comma 1 lettera s)

**UEC (Unità elementare di coltivazione):** superficie interessata da una determinata coltura tenendo conto della varietà o del carattere orografico e ambientale dell'area, è individuata dal concessionario e su di essa si effettuano i controlli della fase di produzione.

**Lotto:** insieme di unità di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore, dal confezionatore o dal trasformatore del prodotto alimentare o dal primo venditore ai sensi dagli dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»).

## OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Gli organismi di controllo devono:

- a) effettuare le verifiche iniziali necessarie per la concessione in uso del marchio;

- b) inviare entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione alla competente struttura della Giunta regionale la prima dichiarazione di conformità o il diniego della stessa a seguito dell'attività di cui al punto a);
- c) ispezionare i concessionari almeno una volta l'anno al fine di verificare:
  - il rispetto di quanto previsto dalla normativa d'uso del marchio;
  - il rispetto dei disciplinari di produzione adottati;
  - l'espletamento e la documentazione delle attività di autocontrollo del concessionario costituito da imprese associate;
- d) eseguire esami analitici secondo le indicazioni stabilite dai "Criteri previsti per la stesura dei piani di controllo - fase di produzione" e dal piano dei controlli;
- e) emettere, a seguito dei controlli effettuati ai sensi delle lettere c) e d), il verbale ispettivo e il certificato di conformità dei prodotti al regolamento e ai disciplinari di produzione adottati. Copia di tali documenti deve essere rilasciata al concessionario;
- f) emettere a seguito dei controlli effettuati ai sensi delle lettere c) e d) in presenza di NC i provvedimenti contenenti le sanzioni e le eventuali azioni correttive;
- g) comunicare i provvedimenti di cui al punto f) ai soggetti interessati mediante PEC;
- h) comunicare tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale:
  - eventuali modifiche dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale dei concessionari;
  - eventuali sospensioni superiori ai 30 giorni;
  - la cessazione della sospensione che va comunicata anche ai concessionari;
- i) trasmettere alla competente struttura della Giunta regionale:
  - entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei concessionari controllati l'anno precedente corredato da una relazione riguardante l'attività svolta e una relazione specifica sulla tipologia e quantità dei prodotti marchiati;
  - il provvedimento di revoca che determina la cancellazione;
- j) permettere alla competente struttura della Giunta regionale tutte le verifiche tecniche e documentali presso la sede indicata dall'organismo di controllo anche quando questa è situata al di fuori del territorio regionale;
- k) stabilire le modalità per la gestione del ricorso da parte del concessionario;
- l) non prendere in carico un operatore sospeso per la non conformità grave relativa al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti a uno degli OdC operante in regime di certificazione Agriqualità.

L'attività di controllo è svolta a livello di Unità Elementare di Coltivazione (UEC) dalla stessa UEC si possono ottenere più lotti di prodotto finale.

### **Rilascio di prima dichiarazione di conformità**

Il controllo propedeutico al rilascio della prima dichiarazione di conformità prevede la verifica dei requisiti stabiliti per la concessione del marchio (lr 25/1999 art.3) e dell'idoneità del richiedente alla corretta applicazione dei disciplinari.

Gli OdC per il rilascio della prima dichiarazione di conformità dovranno valutare in particolare, i seguenti aspetti:

▪ per le imprese singole: la sostanziale coerenza della consistenza catastale e del piano colturale rispetto a quanto riportato nella domanda e la capacità di soddisfare i requisiti, con particolare riferimento alla ubicazione degli impianti di coltivazione e alla disponibilità della documentazione richiesta dai disciplinari (ad esempio supporti per le registrazioni colturali).

▪ per le imprese associate: oltre alla verifica di quanto previsto per le singole imprese sottoposte a controllo, viene accertata la presenza, la correttezza ed efficacia del piano di

autocontrollo da parte dell'impresa associata sui propri aderenti nel rispetto di quanto definito dal regolamento d'uso del marchio "Agriqualità" di cui alla DGR n.1190/2020 art.13.

Le eventuali incoerenze riscontrate per il rilascio della prima dichiarazione di conformità sono classificate come NC non sanzionabili, gestibili mediante Azioni Correttive (AC).

Pertanto in presenza di eventuali incoerenze o di assenza delle condizioni di adesione l'organismo di controllo dispone una richiesta d'azione correttiva, ne stabilisce i tempi di adozione, nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.

In assenza degli adeguamenti richiesti la domanda di concessione viene rigettata.

L'ODC, verificata la correttezza e completezza della richiesta della concessione e della documentazione prevista ai fini del rilascio della prima dichiarazione di conformità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta è tenuto a far pervenire, alla competente struttura della Giunta regionale, la prima dichiarazione di conformità nella quale attesta che l'azienda è conforme ai requisiti previsti dall'articolo 3 della l.r. 25/1999 ed è idonea alla corretta applicazione dei disciplinari di produzione integrata.

Tale dichiarazione permette l'iscrizione del richiedente nell'elenco regionale dei concessionari di cui regolamento d'uso del marchio "Agriqualità" di cui alla DGR n.1190/2020 art.10 comma 5 e 6)